CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA LEGALE PRESSO L'A.S.L. NO DI NOVARA.

ESTRATTO VERBALE

La commissione prende quindi visione delle norme legislative e regolamentari che disciplinano il presente concorso.

Viene quindi data lettura degli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/97.
La commissione prende atto che per il presente concorso dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- punti 20 per i titoli;
- punti 80 per le prove d'esame.

Gli 80 punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- punti 30 per la prova scritta;
- punti 30 per la prova pratica;
- punti 20 per la prova orale;

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.

La suddivisione dei punteggi per titoli nell'ambito delle quattro categorie sopraelencate è quella stabilita dall'art. 27 del D.P.R. 483/97.

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 24, 25 e 26 del D.P.R. 761/ 1979 e agli artt. 20, 21, 22, 23, 56 e 74 del D.P.R. 483/1997, in merito alla valutabilità ed equiparazione dei servizi ivi previsti ovvero di altri titoli posseduti.

La commissione determina, altresì, i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 11 del D.P.R. 483/1997 :

1. i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo certificato;
2. i certificati, per essere oggetto di valutazione, debbono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente, ovvero, se autocertificati, devono contenere tutti gli elementi utili ed univoci che ne consentano la valutazione;
3. per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del 1° mese al primo giorno dell'ultimo mese;
4. non saranno valutati i servizi prestati anteriormente al conseguimento dell'abilitazione professionale, nonché del conseguimento della specializzazione in pediatria;

A.S.L. NO AZIENDA REGIONALE

5. i servizi prestati presso Cliniche o Istituti Universitari e riferiti ad anni accademici saranno valutati come prestati dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, salvo diverse indicazioni;
6. qualora nei certificati di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale, la qualifica, la disciplina o l'area funzionale nella quale il servizio è stato prestato, o se il servizio è stato prestato nella posizione di ruolo di incaricato o in base a rapporto convenzionale, ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo definito o con rapporto di lavoro a tempo pieno, il servizio stesso sarà valutato con il minor punteggio attribuibile;
7. non saranno valutati attestati laudativi;
8. non saranno valutati gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza del servizio espletato quale compito di istituto, né periodi di stage e tutoraggio;
9. non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
10. gli arrotondamenti di punteggio al millesimo saranno effettuati per eccesso se le cifre decimali successiva alla terza sono superiori al 500 e per difetto se tali cifre sono pari o inferiori a 500;
11. le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione debbono essere edite a stampa tenendo conto dei criteri previsti dall'art. 11 del DPR 483/1997 e di alcuni criteri stabiliti dalla commissione (lavori pubblicati su riviste internazionali con impact factor attinenti la disciplina come primo autore pt. 0,500, mentre quelli come coautore pt. 0,400; lavori pubblicati su riviste nazionali con impact factor attinenti la disciplina come primo autore pt. 0,250 mentre se coautore pt. 0,150; gli abstracts/poster non saranno valutati; i capitoli di libri pt. 0,500); la valutazione viene fatta per pubblicazioni solo dopo il conseguimento della laurea.

12. i master universitari vengono valutati pt. 0,300 solo se attinenti

13. i dottorati di ricerca, se attinenti, vengono valutati pt. 1,000

La specializzazione, così come previsto dal bando di concorso, conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/1991 o del D. Lgs. 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota 0017806 -P dell'11/3/2009 DGRUPS.

Considerato che sono stati dichiarati ammessi alla procedura concorsuale i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 8/2020 di conversione del D.L. 162/2019 il quale prevede che "*A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata*", si decide pertanto quanto segue:

- per i medici in formazione specialistica, vengono valutati gli anni di specializzazione (ad esclusione dell'ultimo in cui sono iscritti) con lo stesso punteggio previsto per i medici specializzati (pt. 1,2/a), ma il punteggio

viene inserito nel curriculum formativo e professionale anziché nei titoli di carriera come per gli specializzati (in quanto titolo non ancora conseguito).

Relativamente alla valutazione del curriculum formativo e professionale la commissione concorda che in tale categoria verranno particolarmente considerati, oltre a quanto stabilito dall'art.11 del D.P.R. 483/1997 e tenuto conto che l'arco dell'intera carriera va inteso non con riferimento al periodo di esistenza di rapporto di pubblico impiego ma con riferimento al periodo in cui la professionalità del singolo istante ha avuto comunque modo di svilupparsi; in particolare decide di:

- l'attività libero professionale viene valutata solo se attinente al profilo da ricoprire e con un punteggio annuo di pt.1,200 per n. 38 ore settimanali se svolta presso strutture del SSN; se svolta presso altra Pubblica Amministrazione viene valutata, se attinente, con un punteggio di 1,000 pt per n. 38 h/sett; non si valuta l'attività libero professionale o di dipendenza resa presso privati;
- l'attività di volontariato non viene valutata
- l'attività di borsa di studio non viene valutata;
- non viene valutato il servizio reso come guardia medica e di sostituzione dei medici di medicina generale
- per quanto riguarda la partecipazione a corsi convegni e congressi viene valutata solo quella che ha dato crediti ECM e la cui partecipazione sia avvenuta dopo il conseguimento della laurea; si attribuisce pt. 0,020/corso se in qualità di relatore e pt. 0,010/corso se in qualità di uditore; non vengono valutati i corsi di lingua / informatica
- gli incarichi di insegnamento nella disciplina verranno valutati tenendo conto dell'attinenza e del numero di ore svolte (fino a 30 ore pt. 0,100; fino a 60 ore pt. 0,250; fino a 100 ore pt. 0,500; oltre 100 ore pt. 0,800)

IL SEGRETARIO
Lucia Pomella

REGIONE PIEMONTE
A.S.L. NO
AZIENDA REGIONALE